

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 giugno 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente, Prof. Alberto Massera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. CATARISANO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3 E AMMENDA DI € 2.250 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE N. 8748/276 PF 16-17 MB/GR/PP DEL 16.02.2017, N. 8295/278 PF 16-17 GR/MB/PP DEL 6.2.2017 E N. 8277/280 PF16/17 MB/GR/PP DEL 7.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 84 del 4.5.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Asti Calcio FC Srl di Asti (AT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' DONATELLO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL CALCIATORE ACHBANI AHMED, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;**
- **AMMENDA DI € 600 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7084/233 PFI16/17 GR/MB/PP DEL 10.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Friuli V.G. - Com. Uff. n. 123 del 4.5.2017)

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Donatello Calcio di Udine (UD) annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 250,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S.D. BARILE SEGUITO GARA BARILE/RAPOLLA CALCIO DEL 12.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 87 del 15.03.2017)

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale ridetermina la sanzione dell'ammenda in €500,00.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO:

- **DEL SIG. PIRAINO DANIELE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 94 TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F. E DELL'ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.;**
- **DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 S.R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 10069/658 PF16-17 AA/MG DEL 16.3.2017
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 88/TFN - del 22.05.2017)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore infligge:

- alla società Sef Torres 1903 la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2017/2018 e €500,00 di ammenda;
- al sig. Piraino Daniele l'inibizione di giorni 10.

IL PRESIDENTE
Prof. Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 23 giugno 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio